Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 1° ottobre 1925** — **Numero 228**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librorie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* - Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* - Bergamo *Anonima libraria italiana* - Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L Trevisini* - Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* - Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: *R Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara. *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L Bianchetta.* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R Franceschetti* - Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E Medici* — Messina: *G Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R Guaglio* Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* - Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. —

(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1919.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1599.

Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 62, e 15 giugno 1918, n. 806, relativi agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 ed il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recanti disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi dalle autorità mobilitate per servizi resi presso l'Esercito operante, fra il 23 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, abbiano cessato con provvedimento di autorità dal servizio attivo permanente, sarà fatto, a decorrere dal 1° aprile 1925, il trattamento di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Quelli fra i detti ufficiali che al 1° aprile 1925 non avevano ancora compiuto il 4° anno dopo il raggiungimento del limite di età stabilito per il grado col quale cessarono dal servizio attivo permanente, potranno, a loro domanda, essere collocati a decorrere dalla data suindicata e fino al compimento del 4° anno suddetto, in posizione ausiliaria ordinaria.

Oltre al trattamento di cui attualmente fruiscono, essi conserveranno per tutto l'indicato periodo, a titolo di assegno personale, l'eventuale differenza in più fra il trattamento medesimo e quello che avrebbero conseguito, per effetto dell'applicazione, nei loro riguardi, delle disposizioni dei Regi decreti 31 marzo 1925, nn. 362 e 684.

Al compimento del 4° anno di cui sopra, essi saranno collocati a riposo e liquideranno una pensione non inferiore a quella che loro sarebbe spettata per effetto dell'applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni dei Regi decreti 31 marzo 1925 sopracitati.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui all'art. 1, che al 1° aprile 1925 avevano già compiuto il 4° anno dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'articolo precedente, potranno a loro domanda ottenere, a decorrere dalla data suindicata, il trattamento di quiescenza che loro sarebbe derivato dall'applicazione, nei loro confronti, dei Regi decreti 31 marzo 1925, nn. 362 e 684.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ordinaria a senso dell'art. 2 saranno inscritti fra gli ufficiali del proprio grado e dell'arma, del ruolo o corpo al quale appartengono in base all'anzianità del grado di cui erano rivestiti al momento della cessazione dal servizio attivo.

Essi saranno — previo giudizio di idoneità — promossi al grado immediatamente superiore a norma delle disposizioni vigenti.

Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, le promozioni stesse saranno loro conservate se confermate dalle competenti Commissioni d'avanzamento. In caso di discrepanza tra il giudizio della Commissione di 1° grado e quello della Commissione di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Tuttavia il conseguimento o la conservazione delle promozioni di cui ai due comma precedenti sono ammessi soltanto nei limiti e sotto le condizioni stabilite dall'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e non avranno influenza alcuna sul trattamento economico stabilito dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili agli ufficiali che cessarono dal servizio attivo permanente per provvedimento disciplinare o in seguito a condanne penali per fatti concernenti l'esercizio del loro comando od ufficio presso l'Esercito operante.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto saranno considerate valide soltanto le domande tempestivamente presentate a norma del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, comprese quelle delle vedove ed, in mancanza, degli orfani, salvo in ogni caso rimanendo agli interessati la facoltà di recedere dalle medesime con apposita dichiarazione inoltrata per via gerarchica.

In merito all'accoglimento delle anzidette domande deciderà definitivamente il Ministero della guerra.

Art. 7.

Ai generali d'armata che siano collocati in posizione ausiliaria ordinaria a senso del precedente art. 2, i quali abbiano ricoperto la carica di comandante titolare d'armata per un qualunque periodo di tempo, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, sarà concessa l'indennità di cui all'art. 1, lettera *b*), comma 5°, del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Art. 8.

Sono abrogati, con effetto dalla data già stabilita per la loro entrata in vigore, gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, nonchè il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684.

Art. 9.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 88. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1920.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1600.

Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici di cui al R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, e successive modificazioni, è abolita.

Gli ufficiali attualmente in posizione ausiliaria speciale saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Ad essi sono applicabili le disposizioni del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, modificate dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, nonchè le altre stabilite dalle leggi in vigore relativamente alla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo saranno mantenuti nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, sempre quando non vi ostino ragioni disciplinari, fino a 4 anni dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio effettivo, purchè conservino la necessaria idoneità fisica.

Trascorso questo periodo saranno collocati a riposo.

La pensione definitiva di riposo, diretta e di riversibilità, sarà liquidata con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio effettivo, collo stesso grado rivestito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, nel triennio immediatamente anteriore al raggiungimento del limite di età.

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 luglio 1912, n. 806, non sono applicabili in nessun caso agli ufficiali predetti.

Questi conseguiranno, colle norme da stabilirsi col Regio decreto di cui al seguente art. 6, le eventuali promozioni ai gradi superiori subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio effettivo. In base a tale norma sarà regolata anche l'anzianità di grado per le promozioni già conseguite dagli ufficiali stessi nella posizione ausiliaria speciale.

I nuovi gradi così conseguiti non avranno però alcuna influenza sugli assegni di aspettativa e sulla pensione di riposo.

Art. 3.

Il periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale è considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di quadri agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio e della pensione di riposo, esclusa ogni corresponsione di arretrati, nonchè per la riversibilità della pensione nel caso di matrimonio contratto nel periodo stesso.

Però il tempo trascorso sia in posizione ausiliaria speciale, sia in aspettativa per riduzione di quadri, dopo il raggiungimento del limite di età stabilito per il grado con cui gli ufficiali lasciarono il servizio effettivo, non è considerato nè agli effetti degli aumenti di stipendio nè per la determinazione della media per la liquidazione della pensione. E' invece considerato per metà agli effetti del computo degli anni di servizio utili a pensione.

Art. 4.

E' conservata a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti a qualsiasi titolo dovuti, l'eventuale differenza fra il trattamento economico goduto nella posizione ausiliaria speciale e quello spettante a termini del presente decreto.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, spettante all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri non può, per gli ufficiali di cui al presente decreto, essere inferiore a quello che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella posizione ausiliaria speciale.

La pensione definitiva per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale sarà liquidata in ogni caso su una media non inferiore a quella che servì di base per la pensione provvisoria.

Art. 6.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno

stabiliti gli obblighi di servizio e le norme di avanzamento per gli ufficiali di cui nel presente decreto e saranno date tutte le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione del decreto medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 89. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione **1921.**

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. **1642.**

Facoltà al Ministero delle colonie di indire un concorso per l'ammissione di volontari nel ruolo amministrativo coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero delle colonie di indire un pubblico concorso per l'ammissione di 21 volontari nel ruolo amministrativo coloniale.

Agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale del ruolo amministrativo coloniale viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del suddetto concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo, dopo il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, potranno ottenere la nomina in ruolo con riserva di anzianità a favore del personale che posteriormente verrà nominato in seguito ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1922.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. **1647.**

Norme per le case economiche per i ferrovieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, e le altre disposizioni emanate circa la costruzione e l'acquisto di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2350, convertito in legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le successive norme relative al finanziamento delle cooperative costituite fra il personale delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche, e visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e gli altri provvedimenti in materia di edilizia economica e popolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad acquistare e costruire, nei limiti d'importo di cui all'art. 7, case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limite di stipendio.

L'Amministrazione stessa è pure autorizzata a mantenere in vigore le locazioni di alloggi in case economiche per ferrovieri, già stipulate alla data del presente decreto con agenti che alla data stessa abbiano stipendio annuo superiore al limite fissato dalle disposizioni vigenti, o che tale stipendio conseguissero successivamente nel corso della locazione, fino a quando saranno disponibili, per l'assegnazione ai medesimi agenti, alloggi a cui sarà provveduto in conformità del precedente comma.

Art. 2.

I contratti di mutuo edilizio con cooperative fra agenti ferroviari che presentarono domanda di finanziamento entro il 31 marzo 1921, e finanziate soltanto per l'acquisto delle aree, sono rescissi se entro il 31 dicembre 1925 le cooperative stesse non abbiano provveduto al finanziamento occorrente per l'attuazione del programma costruttivo inizialmente approvato, o di un successivo programma ridotto già approvato o da approvarsi a norma di legge.

Art. 3.

La rescissione dei contratti di mutuo sarà disposta con decreto del Ministro per le comunicazioni.

In questo caso le aree diventano proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (gestione delle case economiche pei ferrovieri), con liberazione della cooperativa dal debito della somma mutuatale dall'Amministrazione, aumentata degli interessi e di ogni altro accessorio.

In base al decreto di rescissione saranno eseguite la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sull'area, la trascrizione ipotecaria a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (gestione delle case economiche pei ferrovieri), e la voltura catastale al nome dell'Amministrazione medesima.

Art. 4.

Nell'ipotesi dell'ultima parte dell'art. 2, il finanziamento proporzionato all'importo dei lavori da eseguirsi dovrà risultare da contratto di mutuo da stipularsi dalla cooperativa con uno degli Enti autorizzati, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318.

Dell'ipoteca di primo grado concessa all'Amministrazione ferroviaria sarà consentita la cancellazione previa restituzione integrale all'Amministrazione stessa della somma pagata da questa per conto delle cooperative, aumentata degli interessi maturati sino a tale restituzione, nonchè di ogni altro accessorio.

Art. 5.

Nell'ipotesi della rescissione di cui all'art. 3, e nel caso inoltre che l'Amministrazione ferroviaria rilevi dalle cooperative costruzioni in corso di esecuzione all'intento di ultimarle per darle in affitto a ferrovieri in attività di servizio, a sensi del 1° comma dell'art. 1, sarà provveduto dall'Amministrazione stessa agli occorrenti reintegri alla gestione dei mutui edilizi per le cooperative, per gl'importi corrispondenti alle erogazioni fatte in conto dei mutui medesimi, coi relativi interessi.

Art. 6.

Tanto nell'ipotesi della rescissione del contratto di mutuo, quanto in quella di cooperative che sebbene assegnatarie di un mutuo edilizio non hanno avuto alcuna anticipazione sull'importo del finanziamento, l'Amministrazione ferroviaria rimborserà le spese eventualmente fatte dalle cooperative stesse, e che con giudizio insindacabile riconosca giustificate.

Art. 7.

Allo scopo di provvedere agli impegni a sensi del presente decreto, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare i necessari prelevamenti entro il limite massimo di L. 52,000,000 dai residui attivi delle gestioni del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, e dalle quote di reintegrazione dei capitali già erogati per costruzione di case economiche pei ferrovieri e per mutui a cooperative edilizie.

Sui capitali che saranno così prelevati, sarà corrisposto dall'Amministrazione l'interesse annuo del 5 per cento.

L'Amministrazione stessa è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di L. 52,000,000, salvo successivo recupero dal fondo pensioni del personale, coi relativi interessi del 5 % all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5 %, e l'eventuale maggiore onere per la maggiore misura dell'interesse o per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitati al patrimonio della gestione delle case economiche pei ferrovieri.

Art. 8.

I ferrovieri compresi, alla data della pubblicazione del presente decreto, nell'elenco dei soci di una cooperativa edilizia, il cui contratto di mutuo sia stato rescisso a sensi degli articoli 2 e 3, avranno, per le case che l'Amministrazione costruisca nell'area già della cooperativa, diritto di priorità all'assegnazione degli alloggi in locazione, secondo l'ordine della loro iscrizione nel libro dei soci, purchè siano in attività di servizio al momento dell'assegnazione.

Tale priorità spetterà, nel concorso delle stesse condizioni, e sempre quando alla data dell'assegnazione siano in attività di servizio, a soci di cooperative da cui l'Amministrazione ferroviaria abbia eventualmente rilevato costruzioni in corso di esecuzione ed aree annesse, per adattarle o completarle ad uso di case economiche pei ferrovieri.

Art. 9.

Nel caso in cui al finanziamento delle cooperative edilizie fra agenti ferroviari abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte Enti autorizzati, ai soci assegnatari definitivi di alloggi, ed ai loro eredi, è consentito valersi della facoltà di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, limitatamente alla quota del debito verso l'Amministrazione.

Art. 10.

In quanto non sono modificate dalle disposizioni del presente decreto, sono applicabili quelle vigenti in materia di case economiche pei ferrovieri e di edilizia economica e popolare.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1923.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1646.

Nuovo ruolo organico del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle pubbliche Amministrazioni, e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella n. 35 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita la seguente:

Personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Capi fanalisti	n.	146
Fanalisti	»	341
Totale	n.	487

Art. 2.

Fino a che si troveranno in servizio agenti provenienti dal cessato regime, saranno lasciati vacanti tanti posti di capo fanalisti e di fanalista quanti saranno gli agenti dello stesso grado in servizio, compresi negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, ed all'articolo 10 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842.

Art. 3.

Il presente decreto decorrerà dal 1° ottobre 1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 settembre 1925
Atti del Governo, registro 240, foglio 134. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1924.

REGIO DECRETO 5 settembre 1925, n. 1661.

Modificazioni al R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, concernente l'assegnazione all'Opera nazionale per i combattenti di alcuni terreni della Real tenuta della « Favorita » in Palermo e l'indicazione di quelli rimasti allo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, riguardante il passaggio all'Opera nazionale per i combattenti di una parte dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio e la designazione della parte dei beni medesimi rimasti allo Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' modificata la disposizione dell'art. 1, lettera *f*), del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, limitando al solo podere « Drago » l'assegnazione all'Opera nazionale per i combattenti dei beni agrari della « Favorita ».

Art. 2.

E' conseguentemente modificata la disposizione dell'articolo 2, lettera *h*), del predetto Regio decreto, restando allo Stato gli altri beni agrari della « Favorita », siti entro la zona monumentale del Parco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1925.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1925, n. 1655.

Modificazioni al R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1879, sull'assimilazione del personale dei Magazzini generali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1879, concernente l'assimilazione del personale dei Magazzini generali di Trieste;
Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti sostituzioni e aggiunte al Regio decreto-legge n. 1879 del 25 settembre 1924:
Art. 2 primo capoverso: alle parole « essere promossi » sono sostituite le parole: « farsi nuove promozioni » « od assunzioni ».
Art. 3 all'ultimo capoverso è sostituito il seguente: « l'officiante di cancelleria della categoria *E* (ex regime), provvisto di laurea in giurisprudenza è collocato nel grado 11° del gruppo *A* ».
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
« Fermo il disposto del 3° comma del precedente art. 2 la inscrizione degli impiegati nel nuovo ruolo è fatta con

anzianità pari a quella dalla quale cominciarono a percepire gli emolumenti goduti al 30 novembre 1923.

« Per coloro però che appartenendo alla penultima classe di rango delle varie categorie (ex regime) vengono collocati nell'ultimo grado del gruppo corrispondente, l'inscrizione viene effettuata con una anzianità decorrente dalla loro data di ammissione in servizio, diminuita del periodo di alunnato.

« Le frazioni di anno risultanti al 1° dicembre 1923 si calcolano come anno intero.

« L'inscrizione nel grado 11° del gruppo *A* dell'officiante di cancelleria della categoria *E* (ex regime) laureato in giurisprudenza è fatta con anzianità decorrente dal 1° luglio 1920 ».

Art. 5 primo e terzo comma: alle parole « 1° dicembre 1923 » sono sostituite le seguenti: « 1° luglio 1920 ».

E' aggiunto il comma seguente:

« Gli altri impiegati assunti a posti di ruolo, dopo l'armistizio, saranno pure collocati nel grado 11° del gruppo *B* (servizio esecutivo) con anzianità dal 1° luglio 1920, ove ne siano riconosciuti meritevoli a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 8 ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le funzioni del Consiglio di amministrazione stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono esercitate fino a che duri l'attuale ordinamento dei Magazzini generali, da una Commissione presieduta dal Regio commissario e della quale fanno parte il direttore dei Magazzini generali, il comandante del porto di Trieste, il capo del Compartimento delle ferrovie dello Stato e l'intendente di finanza.

« Finchè non abbia avuto luogo la nomina del direttore farà parte della Commissione il funzionario che ne esercita le funzioni ».

Art. 9, secondo capoverso: alle parole « il vice direttore e l'ingegnere capo » sono sostituite le seguenti: « i funzionari del grado 7° del gruppo *A* ». Sono soppresse le parole « del Comitato dei Magazzini generali » e « fino al 9° grado » ed è aggiunto il capoverso seguente:

« Il Ministro per le comunicazioni designa quale tra gli impiegati del 7° grado deve surrogare il direttore, nel caso di assenza o di impedimento ».

Art. 13 secondo comma: alle parole « non tenendo però conto delle campagne di guerra contro l'Italia » sono sostituite le seguenti: « salva l'applicazione del 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, per quanto riguarda le campagne di guerra ».

Terzo, quarto e quinto comma, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli operai che non abbiano diritto a pensione è concessa una indennità pari: a 25 giornate di mercede (paga settimanale) per ogni anno di servizio prestato da effettivi, a 20 giornate per ogni anno di servizio prestato da provvisori ed eventualmente da garzone o apprendista; ed a 10 giornate per ogni anno di servizio prestato in qualità di bracciante dell'ex gruppo di appello.

« Per la liquidazione di tali indennità la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero, ed è computato come servizio presso i Magazzini generali, il servizio militare prestato anteriormente al maggio 1915 »:

Art. 14 aggiungere il seguente capoverso:

« Il pagamento delle pensioni ed indennità predette non avrà però, luogo per coloro che nel momento in cui saranno definitivamente licenziati, verranno a fruire, in seguito a loro domanda, del trattamento di quiescenza, che giusta le disposizioni generali per i salariati dello Stato, potrà loro spettare in relazione con l'intera durata del loro servizio ».

Art. 2.

Alla tabella che stabilisce i ruoli degli impiegati e degli agenti subalterni dei Magazzini generali di Trieste annessa al R. decreto-legge 1879 del 25 settembre 1924 è sostituita la tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° aprile 1925 i salariati dei Magazzini generali sono ripartiti fra le categorie degli operai temporanei e giornalieri e degli incaricati stabili e provvisori di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114.

Gli incaricati stabili hanno il trattamento di cui alla prima parte della tabella *B*, annessa al testo unico predetto, gruppi 1 e 2.

Il loro numero massimo e la relativa ripartizione negli anzidetti gruppi sono stabiliti, ai sensi dell'art. 6 dello stesso testo unico, dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

In aggiunta alle retribuzioni mensili stabilite dalla tabella stessa essi percepiranno anche l'assegno di caro-viveri nella misura goduta da tutti i salariati dello Stato, e l'aumento del 10 % delle retribuzioni stesse approvate col R. decreto-legge 21 marzo 1925, n. 616, salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente.

Art. 4.

La scelta dei salariati da inquadrarsi nei gruppi e sottogruppi della tabella *B* sarà fatta entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto fra gli attuali incaricati provenienti dagli addetti stabili ed avventizi delle categorie 1ª e 2ª.

A tale scelta provvederà, con facoltà discrezionali, tenendo conto delle funzioni, degli incarichi e dei servizi disimpegnati, una Commissione composta del Regio commissario dei Magazzini generali, del funzionario che esercita le funzioni di direttore dei Magazzini stessi, e del comandante del porto.

I salariati, dei quali la Commissione avrà deliberata la scelta saranno inscritti, con effetto 1° aprile 1925, nella classe di ciascun gruppo e sottogruppo, la cui retribuzione giusta la tabella n. 6 allegata al R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è uguale o più si avvicina a quella di cui effettivamente fruivano al 15 dicembre 1924, calcolata nel modo indicato nella lettera *g*) dell'art. 269 del decreto stesso; l'eventuale differenza per eccesso sarà compensata da corrispondente riduzione dell'aumento del 10 % di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 salvo il ripristino integrale del detto aumento in occasione di eventuali successivi aumenti periodici od avanzamento di classe.

Per coloro, cui a mente del presente articolo dovesse assegnarsi una retribuzione superiore a quella massima del gruppo o sottogruppo cui verranno ascritti, si applicherà il quartultimo capoverso dell'art. 92 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 5.

Gli attuali incaricati provvisori provenienti dalla terza categoria degli addetti stabili sono, con decorrenza dal 1° aprile 1925, classificati nella categoria degli operai temporanei di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114.

Coloro che provengono dalla terza categoria degli addetti avventizi, sono classificati nella categoria degli operai giornalieri, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo.

Art. 6.

Ai salariati dei Magazzini generali di Trieste sono estese le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262, in quanto applicabili e non contrarie al presente decreto ed a quello del 25 settembre 1924, n. 1879.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1925. Atti del Governo, registro 240, foglio 143. — GRANATA.

TABELLA A.

Quadro organico degli impiegati e del personale subalterno dei Regi Magazzini generali di Trieste.

Ruolo legali e ingegneri.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore	1
7°	Capi sezione	2
8°	Consiglieri	2
9°	Primi segretari	2
10°	Segretari	2
11°	Vice-segretari	
		9

Ragionieri.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ragioniere capo	1
9°	Primi ragionieri	3
10° 11°	Ragionieri e vice-ragionieri	8
		12

Servizio esecutivo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ispettori capi	3
9°	Ispettori	9
10° 11°	Sottoispettori, assistenti	56
		68

Servizio di cancelleria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Archivista	1
12°	Applicati	2
13°	Alunni d'ordine	3
		6

Servizio di macchina.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Primi meccanici	2
11°	Meccanici	2
12°	Aiuto meccanici	3
13°	Assistenti meccanici	4
		11

Personale subalterno.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	12
Inservienti	6
	20

TABELLA B.

Numero massimo degli incaricati stabili dei Magazzini generali di Trieste e loro ripartizione in gruppi e sottogruppi:

I.	Incaricati superiori	12
II.	Incaricati	102
	Incaricati inferiori	236
		350

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze VOLPI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Numero di pubblicazione 1926.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1652.

Modificazione degli articoli 4 e 6 della legge 28 maggio 1925, n. 789, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 giugno 1925, n. 1143;
Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 28 maggio 1925, n. 789, sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925 26, è modificato come segue:

« Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è fissato, per l'esercizio 1925-1926, a lire 14,000,000 e quello per le spese della Somalia Italiana, per lo stesso anno finanziario, a L. 19,147,300.28 ».

Il comma *a*) e l'ultimo comma del successivo art. 6, sono soppressi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione predetto e nel bilancio della Somalia Italiana, per lo stesso esercizio, in dipendenza del precitato Nostro decreto 18 giugno 1925, n. 1143.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 140. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1927.**

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. **1653.**

Tasse relative alla concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 1006, che ratifica la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 e gli atti ad essa annessi;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1480, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della suddetta convenzione di Londra;

Visto il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2223, che disciplina la concessione dei brevetti internazionali di radiotelegrafia;

Riconosciuta la necessità di stabilire delle tasse per la concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse per la concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia, contemplati dall'articolo X del regolamento di servizio annesso alla Convenzione radiotelegrafica di Londra, sono stabilite come segue:

Tassa di matricola, L. 25.
Tassa di esami, L. 200.
Tassa di esame pratico, L. 100.
Tassa di rinnovo, L. 50.

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le comunicazioni e per le finanze, potranno essere stabiliti i casi e le modalità per l'esonero totale o parziale delle tasse di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° ottobre 1925 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1928.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. **1658.**

Nuovi distintivi dei bolli sulle carte da giuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa dall'art. 6 della legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1925 il bollo da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di ·'e all'art. 5 della legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito da altro bollo con la forma e distintivi determinati dall'articolo seguente.

Art. 2.

I bolli da L. 3 e L. 5, da apporsi sulle carte da giuoco, in conformità della disposizione dell'articolo precedente, portano incisa una testa raffigurante « Mercurio », col berretto alato e con la faccia rivolta a destra di chi lo guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: « Regno d'Italia », e della rispettiva indicazione del prezzo: « Lire tre » - « Lire cinque ».

Il bollo da L. 3 è di forma circolare, quello da L. 5 di forma ottangolare: entrambi sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia.

Art. 3.

Le carte da giuoco munite del bollo in vigore fino al 30 settembre corrente, potranno ancora essere vendute ed usate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito il sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1929**.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. **1660**.

Depositi di allevamento cavalli e squadroni di rimonta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;
Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1925, sarà soppresso uno dei depositi allevamento cavalli di cui ai Nostri Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 213, e 9 luglio 1923, n. 1513.

Conseguentemente alla data predetta il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta sarà quello indicato dalla seguente tabella:
5 depositi allevamento cavalli;
5 squadroni di rimonta con un comando di gruppo.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra provvederà per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto della facoltà concessagli dall'art. 2 del Nostro decreto 4 febbraio 1923, n. 213.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1930**.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. **1641**.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

N. 1641. R. decreto 30 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo ed è nominato il Commissario straordinario.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1925.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925.

Ripartizione fra le Cattedre ambulanti di agricoltura del Regno del fondo di L. 3,500,000 autorizzato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1313, recante l'aumento di L. 3,500,000 al fondo stanziato per il mantenimento delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
Tenuti presenti i principali criteri di riparto, già fissati dall'art. 1 del Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2471, e le attuali condizioni dei bilanci dei singoli istituti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo annuo di L. 3,500,000, autorizzato dall'art. 1 del Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1313, viene ripartito fra le Cattedre ambulanti di agricoltura del Regno secondo l'allegata tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Tabella di ripartizione fra le Cattedre ambulanti di agricoltura del Regno del fondo di L. 3.500,000 autorizzato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313.

Cattedre	Somma annua assegnata — Lire
Piemonte.	
Alessandria	55,000
Cuneo	58,200
Novara	36,500
Torino	54,100
Liguria.	
Genova	21,900
Albenga	6,100
Chiavari	6,600
Savona	8,200
Imperia	25,800
Spezia	15,200

Cattedre	Somma annua assegnata — Lire
Lombardia.	
Bergamo	29,200
Brescia	49,900
Salò	9,800
Como	23,900
Cremona	32,500
Mantova	39,100
Milano	31,200
Pavia	25,900
Mortara	16,400
Voghera	15,600
Sondrio	31,500
Venezia Euganea.	
Belluno	27,400
Padova	37,000
Rovigo	33,700
Treviso	24,100
Castelfranco	8,400
Conegliano	11,100
Montebelluna	8,400
Oderzo	7,300
Udine	57,500
Venezia	25,600
Verona	39,700
Vicenza	34,300
Emilia.	
Bologna	42,500
Ferrara	34,600
Forlì	25,200
Cesena	11.800
Rimini	8,900
Rocca S. Casciano	13,200
Modena	36,000
Parma	39,400
Piacenza	32,000
Bobbio	6,000
Ravenna	34,100
Reggio Emilia	35,700
Toscana.	
Arezzo	53,400
Poppi	12,300
Firenze	43,500
Grosseto	48,600
Livorno	9,100
Lucca	27,400
Massa Carrara	22,400
Pisa	38,600
Siena	48,200
Marche.	
Ancona	34,000
Ascoli Piceno	36,000
Fermo	17,500
Macerata	42,700
Pesaro	19,500
Fano	8,000
Urbino	32,000
Umbria.	
Perugia	56,500
Spoleto	23,000
Terni	12,500
Lazio.	
Roma	128,500
Poggio Mirteto	13,500
Abruzzi-Molise.	
Aquila	63,900
Sulmona	12,200
Campobasso	54,200
Chieti	46,800
Vasto	18,900
Teramo	45,300
Campania.	
Avellino	43,400
Benevento	41,100
Caserta	52,300
Napoli	14,000
Salerno	44,100
Puglie.	
Bari delle Puglie	58,600
Foggia	65,100
Lecce	56,800
Taranto	36,200
Basilicata	
Potenza	78,400
Calabrie.	
Catanzaro	51,000
Cosenza	56,200
Reggio Calabria	38,100
Sicilia.	
Caltanissetta	46,500
Catania	39,700
Caltagirone	17,100
Nicosia	15,300
Girgenti	43,800
Messina	37,900
Palermo	50,400
Siracusa	50,400
Trapani	35,300
Sardegna	
Cagliari	87,300
Sassari	83,500
Venezia Tridentina.	
Trento	67,900
Venezia Giulia.	
Trieste	24,900
Pola	40,800
Fiume	16,400
Dalmazia.	
Zara	12,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 16 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Pavesi dott. Francesco fu Tommaso, per conto della vedova Malvicini — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data della ricevuta: 8 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta. Mucelli Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita· L. 178.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1º luglio 1925

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione

i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 202

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 29 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 67	Belgio	107 70
Londra	119 344	Olanda	9 90
Svizzera	475 71	Pesos oro (argentino)	22 66
Spagna	334 —	Pesos carta (argent.)	9 97
Berlino (marco oro)	5 87	New-York	24 619
Vienna (Shilling)	3 47	Russia	126 50
Praga	72 90	Belgrado	43 80
Dollaro canadese	24 62	Budapest	0 0345
Romania	11 60	Oro	475 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	90 375
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 125

Bollettino N. 203

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 30 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	116 53	Belgio	108 36
Londra	119 139	Olanda	9 90
Svizzera	474 98	Pesos oro (argentino)	22 65
Spagna	353 60	Pesos carta (argent.)	9 92
Berlino (marco oro)	5 85	New-York	24 623
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	126 —
Praga	72 95	Belgrado	44 20
Dollaro canadese	24 622	Budapest	0 0345
Romania	11 70	Oro	475 11

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 15
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	90 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per 3 borse di perfezionamento negli studi interessanti la pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite 3 borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento delle borse avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali, ed, eventualmente, la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre, ed alla fine dell'anno di godimento delle borse, i titolari dovranno riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 9000, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà ciascun vincitore per raggiungere la propria destinazione, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'economia nazionale, su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3, e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale della pesca), non oltre 20 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in scienze naturali od in chimica, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente, nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile, nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati, a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono aver data non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse a quei titolari che, a suo giudizio, risultassero, o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 68 « Spese pel funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1925-926, e corrispondente pel 1926-27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.